Codice Etico di Comportamento

PREALPI SERVIZI SRL

Approvato il 2 dicembre 2013 dal Consiglio di Amministrazione di PREALPI SERVIZI srl

INDICE

1.	PREMESSE	6
1.1	Prealpi Servizi Srl	6
1.2	Finalità del Codice e Destinatari	7
1.3	Il rapporto con gli stakeholders	7
1.4	Il valore della reputazione e della credibilità aziendale	8
1.5	Il valore contrattuale del Codice	8
1.6	Aggiornamenti del Codice	8
2.	PRINCIPI GENERALI	9
2.1	Responsabilità	9
2.2	Trasparenza	9
2.3	Correttezza	9
2.4	Coerenza	9
2.5	Efficienza	10
2.6	Concorrenza	10
2.7	Coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane	10
2.8	Tutela della personalità individuale e solidarietà	10
2.9	Qualità	10
2.10	Tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori	11
2.11	Tutela ambientale	11
3.	SISTEMA DI GOVERNO DELLA SOCIETA'	11
4.	RAPPORTO CON I SOCI	12
4.1	Garantire la corretta e consapevole partecipazione dei Soci	12
4.2	Creare valore per i Soci	12
4.3	Garantire un corretto utilizzo delle informazioni disponibili	12
5.	RAPPORTI CON IL PERSONALE	13
5.1	Rapporti con il personale	13
5.2	Tutela della persona	13

11.	RAPPORTI CON PARTITI.ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIO	NII 21
10.	RAPPORTI CON L'AMBIENTE	20
9.	RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE	20
8.4	Tutela dell'ambiente e dei profili etici	19
8.3	Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti	
8.2	Trasparenza	
8.1	Selezione del fornitore	
8.	RAPPORTI CON I FORNITORI	18
7.2	Correttezza nelle trattative commerciali	18
7.1	Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale	
7.	PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI	18
6.3	Qualità e customer satisfaction	17
6.2	Contratti e comunicazioni	
6.1	Uguaglianza e imparzialità	17
6.	RAPPORTI CON I CLIENTI	17
5.15	Tutela della salute e della sicurezza	17
5.14	Obblighi dei collaboratori	
5.13	Obblighi di informazione	16
5.12	Riservatezza e gestione delle informazioni.	16
5.11	Tutela della riservatezza	16
5.10	Regali, omaggi e altre utilità	15
5.9	Uso dei sistemi informatici	15
5.8	Beni aziendali	15
5.7	Conflitto di interessi	
5.6	Scritture contabili e registrazioni	
5.5	Doveri del personale	
5.4	Assunzione	
5.3	Selezione del personale	13

12.	SOCIETA' IN UN PROCEDIMENTO PENALE21
12.1	Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione
12.2	Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
12.3	Divieto di commissione di reati societari
12.4	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
12.5	Divieto di commissione dei reati ambientali
12.6	Divieto di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito di dati
12.7	Divieto di commissione dei reati di criminalità organizzata
12.8	Divieto di commissione dei reati di riciclaggio
12.9	Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale
12.10	Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione
12.11	Divieto di commissione di reati contro l'industria e il commercio e di violazione del diritto d'autore
12.12	Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
12.13	Divieto di commissione di reati transnazionali
12.14	Divieto di commissione dei reati di abuso di mercato
12.15	Divieto di commissione dei reati di dichiarazione mendace
12.16	Divieto di commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

12.17	Divieto di commissione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità	. 30
12.18	Divieto di commissione del reato di corruzione tra privati	. 30
13.	MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO	DI
	COMPORTAMENTO	.30
13.1	Istituzione dell'Organismo di Vigilanza	. 30
13.2	Diffusione del Codice	. 31
13.3	Segnalazioni	. 31
13.4	Violazioni del Codice	. 32

1. PREMESSE

1.1 Prealpi Servizi Srl

Prealpi Servizi S.r.l. svolge attività di gestione, in tutto o in parte, del servizio idrico integrato.-

Tale attività ricomprende sia la captazione che la distribuzione ed infine la depurazione delle acque con connesso smaltimento del rifiuto derivante da quest'ultima fase dell'attività.-

Peraltro, ad oggi, Prealpi Servizi S.r.l. svolge principalmente attività di depurazione gestendo impianti di proprietà di comuni e/o società di tutela ambientale mediante la sottoscrizione di contratti di servizio.-

La peculiarità dell'attività sociale rende sin da subito evidente CHE Prealpi Servizi S.r.l. eserciti attività sensibili in particolar modo per quanto attiene alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici nonché alla gestione degli aspetti ambientali.-

La Società, per l'esercizio della propria attività, dispone direttamente delle risorse umane competenti e degli strumenti tecnici adeguati per svolgere le predette prestazioni.-

La compagine sociale di Prealpi Servizi S.r.l. è formata dai seguenti soci:

- A.M.S.C. S.p.A., titolare di quote pari a nominali Euro 2.051.076,00;
- AGESP S.p.A., titolare di quote pari a nominali Euro 680.000,00;
- ASPEM S.p.A., titolare di quote pari a nominali Euro 680.000,00;
- Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.A., titolare di quote pari a nominali Euro 471.962,00;
- Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A., titolare di quote pari a nominali Euro 471.962,00;
- Società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A., titolare di quote pari a nominali Euro 471.962,00;
- Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano S.p.A., titolare di quote pari a nominali Euro 471.962,00;
- Bozzente S.r.l., titolare di quote pari a nominali Euro 50.781,00;
- Comune di Gerenzano, titolare di quote pari a nominali Euro 50.781,00;
- Comune di Tradate, titolare di quote pari a nominali Euro 50.781,00.-

1.2 Finalità del Codice e Destinatari

Il presente Codice Etico di Comportamento (il "Codice") costituisce una dichiarazione pubblica della società nella quale sono individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "D.Lgs. 231"), il Codice Etico di Comportamento integra il quadro normativo al quale la società è sottoposta. Esso costituisce, inoltre, uno strumento con cui la Società, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, alla promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità e dell'ambiente in cui opera ed è presente.

La società ha anche adottato, ai sensi del D.Lgs. 231, un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che esplicita l'insieme delle misure e delle procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione di reati all'interno dell'organizzazione aziendale.

Il presente Codice ha dunque lo scopo di indirizzare eticamente l'agire della società e le sue disposizioni sono vincolanti, senza alcuna eccezione, per i comportamenti di tutti coloro che partecipano all'organizzazione imprenditoriale della stessa e quindi, in particolare, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, dei clienti, dei fornitori e di chiunque instauri, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, un rapporto con la Società (di seguito collettivamente individuati come i "Destinatari").

Il Codice Etico di Comportamento, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle attività eventualmente svolte all'estero dalla Società.

Del Codice viene data ampia diffusione interna per esempio mediante affissione in luogo accessibile a tutti o mediante pubblicazione elettronica sulla "intranet" aziendale e lo stesso è messo a disposizione di qualunque interlocutore della società.

La Società si impegna, altresì, a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati.

1.3 Il rapporto con gli stakeholders

Con il termine *stakeholders* (portatori di interessi) si intendono tutti quei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività della società, che hanno un qualche interesse e/o sono influenzati

direttamente o indirettamente dalle attività, decisioni e progetti della società. Il Codice intende, in particolare, indirizzare la condotta della società alla cooperazione e alla fiducia nei confronti degli stakeholders, instaurando un clima corretto e positivo. I comportamenti di tutti i Destinatari del presente Codice devono quindi essere ispirati alla massima correttezza, completezza e trasparenza nonché legittimità sia sotto l'aspetto sostanziale che formale. La ricerca di un rapporto corretto e trasparente con gli stakeholders eleva, garantisce e protegge la reputazione della società nel contesto sociale in cui essa opera.

1.4 Il valore della reputazione e della credibilità aziendale

La reputazione e la credibilità sono risorse immateriali fondamentali. La buona reputazione e la credibilità aziendale favoriscono gli investimenti degli azionisti, i rapporti con le istituzioni locali, la fiducia e fedeltà dei clienti, lo sviluppo delle risorse umane e la correttezza e affidabilità dei fornitori.

1.5 Il valore contrattuale del Codice

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della società ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile (Diligenza del prestatore di lavoro, Obbligo di fedeltà e Sanzioni disciplinari). La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dai contratti collettivi di lavoro e dai codici disciplinari adottati dalla società.

1.6 Aggiornamenti del Codice

Con delibera dell'Organo di Amministrazione della società, il Codice può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Responsabilità

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i Destinatari del presente Codice devono essere ispirati dall'etica della responsabilità. La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare. I Destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della società in violazione delle leggi. Tale principio deve ritenersi operante sia con riguardo alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia a quelle connesse ai rapporti intercorrenti con operatori internazionali. La società si impegna ad assicurare ai soggetti interessati un adeguato programma di informazione e formazione sul Codice Etico di Comportamento.

2.2 Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione relativa alle attività aziendali verso tutti gli interlocutori della società, con l'obbiettivo di corrispondere alle attese di informazione e conoscenza degli impatti economici, sociali e ambientali delle attività aziendali.

2.3 Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della *privacy*, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale. Ciò impone anche l'eliminazione di ogni possibile conflitto di interesse tra i soggetti che prendono parte al rapporto o, se non possibile, perlomeno la sua esplicitazione.

2.4 Coerenza

Il principio della coerenza implica che ogni risorsa si impegni ad attuare quotidianamente e costantemente in qualsiasi azione i valori e i principi di funzionamento della società. Tali valori devono inoltre essere conseguiti in ogni fase del processo aziendale, in particolar modo nella pianificazione strategica/operativa e nella definizione degli obbiettivi perseguiti dalla società.

2.5 Efficienza

Il principio di efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'ottimizzazione della risorse impiegate, siano esse materiali, umane, tecnologiche, energetiche o finanziarie.

2.6 Concorrenza

Il fenomeno della concorrenza, quando corretta e leale, porta alla massimizzazione dell'utilità sociale attraverso l'ottimizzazione economica. La società intende quindi sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti sia di tutti gli operatori presenti sul mercato, sia di tutte le risorse all'interno dell'azienda.

2.7 Coinvolgimento e valorizzazione delle risorse umane

Il coinvolgimento e la valorizzazione delle risorse umane permette al lavoro di essere una fonte di orgoglio e soddisfazione personale, oltre a essere un fattore rilevante del successo dell'impresa. La società si impegna a promuovere la cooperazione e lo scambio di conoscenze tra le risorse umane, al fine di sviluppare la ricerca e applicazione di *best practices* e a promuovere la cultura del dialogo, la diffusione dell'informazione e lo spirito di appartenenza ad un gruppo unico e integrato, affinché il lavoro sia percepito come un canale di sviluppo sociale e solidale.

2.8 Tutela della personalità individuale e solidarietà

La società ripudia ogni forma di violenza, fisica o di concetto, quando lesiva dei diritti dell'individuo. Si impegna a non discriminare le risorse per differenze ideologiche, sociali, razziali o sessuali favorendo un confronto pacifico e uno sviluppo solidale, attento alle esigenze e alle necessità degli individui.

2.9 Qualità

La società si è dotata di un sistema integrato di gestione per la qualità nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 al fine di perseguire la soddisfazione del cliente ed il miglioramento continuo delle proprie attività.

2.10 Tutela della sicurezza dell'ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori

La società ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, ponendosi come obiettivo non solo il rispetto delle specifiche disposizioni normative in materia ma anche un'azione finalizzata al continuo miglioramento delle condizioni di lavoro. A tale riguardo Prealpi Servizi Srl ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione per la sicurezza in conformità alle norme internazionali BS OHSAS 18001:1999.

2.11 Tutela ambientale

La società si impegna a gestire con criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza i propri processi attraverso un uso razionale delle risorse energetiche e la minimizzazione delle emissioni, secondo un modello di sviluppo compatibile con il territorio e l'ambiente. A tale riguardo Prealpi Servizi Srl ha ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale in conformità alle norme internazionali ISO 14001:2004.

3. SISTEMA DI GOVERNO DELLA SOCIETA'

Il sistema di governo adottato dalla società è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli indirizzi e con le migliori prassi attualmente esistenti in materia; esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento armonico dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell'impresa e trasparente nei confronti del pubblico e del mercato, nella prospettiva di creazione di valore per i Soci e del perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile in favore delle comunità e dell'ambiente in cui la società opera.

I componenti degli organi aziendali devono uniformare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da loro svolta nella società. Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che la società fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le Istituzioni Pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.

E' richiesta la loro partecipazione assidua ed informata all'attività dell'impresa; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare le informazioni *price sensitive* e di segreto industriale.

Ai componenti degli organi della società è richiesto il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice. Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con la società.

La società ha adottato un sistema di deleghe di poteri e funzioni coerente con la propria struttura organizzativa e che prevede, in termini espliciti e specifici, l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

4. RAPPORTO CON I SOCI

La società, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dai Soci, si impegna a:

4.1 Garantire la corretta e consapevole partecipazione dei Soci

La società si impegna a fornire ai Soci informazioni accurate, veritiere e tempestive e a implementare la sua partecipazione alle decisioni societarie, attraverso ogni forma tecnica possibile.

4.2 Creare valore per i Soci

La società si impegna a promuovere la creazione di valore a medio-lungo termine, attraverso una gestione socialmente ed eticamente responsabile delle aree di business in cui opera, con un continuo impegno a garantire un'elevata efficienza nella gestione, un utilizzo sicuro ed efficiente dei capitali, la salvaguardia del patrimonio aziendale.

4.3 Garantire un corretto utilizzo delle informazioni disponibili

La società si impegna affinché gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori che abbiano accesso ad informazioni sensibili o rilevanti in relazione alle attività della stessa non le sfruttino o diffondano all'interno o all'esterno della struttura aziendale.

5. RAPPORTI CON IL PERSONALE

5.1 Rapporti con il personale

La società riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività di impresa. E' vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo. La società, nel rapporto di lavoro, valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno adoperando criteri di valutazione oggettivi e evitando discrezionalità.

La società richiede inoltre che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Sarà, pertanto, considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di una ottimale situazione ambientale, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro: (i) prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, (ii) consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti.

5.2 Tutela della persona

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto all'Organismo di Vigilanza e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice Etico di Comportamento. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi.

5.3 Selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dalla società, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Il processo di selezione del personale è regolato da procedure interne che ne garantiscono la trasparenza e tracciabilità.

5.4 Assunzione

L'assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni normative vigenti.

5.5 Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice e deve attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede. Inoltre è tenuto a segnalare attraverso gli appositi canali qualsiasi violazione delle regole di condotta stabilite dal presente Codice.

5.6 Scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure in materia di contabilità. Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione.

Tutte le azioni riguardanti l'attività della società devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia al proprio responsabile e/o all'Organismo di Vigilanza.

5.7 Conflitto di interessi

Il personale deve mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività della società. Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e all'immagine della società.

Ogni situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale, deve essere preventivamente comunicata al proprio responsabile che, secondo le modalità previste, informerà l'Organismo di Vigilanza.

5.8 Beni aziendali

Il personale usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà della società. Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. Non deve altresì permetterne l'utilizzo fraudolento o improprio. La società, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

5.9 Uso dei sistemi informatici

Rispetto all'utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza. Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della società.

Tutto il personale è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

5.10 Regali, omaggi e altre utilità

Il personale non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività della società.

Il personale non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla società. Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati per consentire una adeguata valutazione da parte del responsabile di funzione, il quale, secondo le modalità previste, provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza. Tale norma non ammette deroghe neanche in quei Paesi in cui offrire doni di valore o altri benefici è consuetudine.

5.11 Tutela della riservatezza

La società tutela la *privacy* del proprio personale, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati personali senza previo consenso dell'interessato. L'acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all'interno di procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza e nel pieno rispetto delle norme a tutela della *privacy*.

5.12 Riservatezza e gestione delle informazioni

Tutto il personale è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze.

Il dipendente deve osservare tale dovere di riservatezza in ordine al trattamento e alla divulgazione dei dati di cui viene in possesso nel corso del proprio incarico, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro ovvero di cambiamento di mansione nell'ambito dell'azienda, adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative sulla *privacy*; egli deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.

5.13 Obblighi di informazione

Tutto il personale è tenuto a riferire con tempestività e riservatezza all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico di Comportamento o altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la società.

I responsabili di funzione devono vigilare sull'operato dei propri dipendenti e devono informare l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

5.14 Obblighi dei collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, consulenti, agenti e mandatari della società.

5.15 Tutela della salute e della sicurezza

La società si adopera per promuovere a tutto il personale la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili. A tal fine si impegna ad adottare sistemi per migliorare la salute e sicurezza sul posto di lavoro, salvaguardano il proprio personale anche da atti di violenza psicologica o molestie fisiche.

6. RAPPORTI CON I CLIENTI

6.1 Uguaglianza e imparzialità

La società si impegna a non discriminare i propri clienti, effettivi o potenziali, impegnandosi per garantire lo stesso livello di servizio, compatibilmente con le caratteristiche del territorio, in tutte le proprie aree di competenza.

La società instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

6.2 Contratti e comunicazioni

I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere:

- > chiari, semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello della clientela diffusa;
- > completi e veritieri;
- > conformi alle normative vigenti.

La società si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

6.3 Qualità e customer satisfaction

La società si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente. A questo riguardo la società si è dotata di un sistema integrato di gestione per la qualità nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008 al fine di perseguire la soddisfazione del cliente ed il miglioramento continuo delle proprie attività.

7. PARTECIPAZIONE ALLE GARE E RAPPORTI CON I COMMITTENTI

7.1 Partecipazione a procedure di confronto concorrenziale

Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, la società si impegna ad agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede. Valutano attentamente la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere la società nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale e in particolar modo sulla qualità della sicurezza del lavoro.

7.2 Correttezza nelle trattative commerciali

Nei rapporti con la committenza la società assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

8. RAPPORTI CON I FORNITORI

8.1 Selezione del fornitore

Le modalità di scelta del fornitore devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne adottate dalla società.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione la società adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e/o dal regolamento interno, non precludendo a nessuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con esse.

Nella selezione del fornitore la società dovrà anche tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata.

La società adotta un albo fornitori che viene aggiornato periodicamente.

8.2 Trasparenza

Le relazioni con i fornitori della società, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte delle stesse anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

La società predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi.

8.3 Correttezza e diligenza nell'esecuzione dei contratti

La società ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. La società si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

8.4 Tutela dell'ambiente e dei profili etici

La società si impegna a promuovere, nell'ambito delle attività di approvvigionamento, il rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai principi etici richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale.

Con l'apposizione di specifiche clausole contrattuali l'impresa richiede ai fornitori, soprattutto se operanti nei c.d. Paesi a rischio, un'idonea dichiarazione che attesti la loro adesione a specifici obblighi sociali e il loro impegno volto ad evitare la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e disastri ambientali riconducibili all'attività dell'impresa fornitrice.

9. RAPPORTI CON LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE

Al fine di garantire la massima trasparenza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

È vietato promettere, corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (es. sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità), pagamenti o benefici materiali (somme o beni) di qualsiasi entità o valore a pubblici ufficiali o pubblici dipendenti, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio, o per promuovere o favorire interessi della società.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità, l'indipendenza e la reputazione di una delle parti. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere autorizzato e documentato in modo adeguato.

Qualsiasi dipendente riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare tempestivamente il proprio responsabile.

Nel caso in cui la società sia rappresentata da un soggetto "terzo" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per la stessa Società.

10. RAPPORTI CON L'AMBIENTE

La politica ambientale della società nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l'ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi.

Costituisce, inoltre, impegno della società la promozione, nelle sedi appropriate, dello sviluppo scientifico e tecnologico volto alla protezione ambientale e alla salvaguardia delle risorse attraverso l'adozione, nella gestione operativa, di criteri avanzati di salvaguardia e efficienza energetica.

La società si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

11. RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

La società non contribuisce in alcun modo al finanziamento di partiti, dei movimenti, dei comitati e delle organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative specifiche.

12. DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE LA SOCIETA' IN UN PROCEDIMENTO PENALE

Il presente Codice Etico di Comportamento, oltre a rispondere alla specifica funzione di orientare la condotta negli affari dei Destinatari verso elevati standard deontologici, costituisce un fondamentale componente del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla società ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231.

La società ritiene pertanto di dovere vietare espressamente quei comportamenti criminosi che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Nei paragrafi successivi vengono riprese le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231 e ne viene sancito il divieto di commissione.

12.1 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

L'art. 24 del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa (art. 640-c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- non deve indurre in errore la Pubblica Amministrazione, attraverso artifizi e raggiri e procurando a sé o ad altri un profitto ingiusto;

- non deve procurare a sé o ad altri, inducendo taluno in errore attraverso artifizi e raggiri, un profitto ingiusto con altrui danno, se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

12.2 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

L'art. 25 del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: concussione (artt. 317 c.p.), corruzione (artt. 318 c.p., 319 c.p. e 319 bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (artt. 319 ter. c.p. e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e peculato, concussione, corruzione e istigazioni alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee (art. 322 bis c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro
 o altra utilità per fargli omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto contrario ai
 doveri d'ufficio;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

12.3 Divieto di commissione di reati societari

L'art. 25-ter del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita

restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), indebita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Pertanto il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società alle quali esso appartiene (anche se le informazioni riguardano beni posseduti od amministrati dalla stessa per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società alla quale esso appartiene (anche se le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla stessa per conto terzi), in modo idoneo ad indurre i destinatari sulla predetta situazione, cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
- non deve, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esporre false informazioni od occultare dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari;
- non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali o alla società di revisione;

- non deve, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituire, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli,
- non deve ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
 riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
 essere distribuite;
- non deve, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, o azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- non deve, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuare riduzioni o
 del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori,
- non deve, neanche in parte, formare o aumentare fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio delle stesse nel caso di trasformazione;
- non deve, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionare danno ai creditori;
- non deve, con atti simulati o fraudolenti, determinare la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- non deve diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;
- non deve, in concorso con i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici impedire o comunque ostacolare
 lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri
 organi sociali o alla società di revisione;

- non deve, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle stesse per conto di terzi);
- non deve, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ostacolarne le funzioni.

12.4 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

L'art. 25-septies del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve disapplicare o non applicare completamente e correttamente le norme in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro al fine di ottenere qualsivoglia possibile beneficio o minor onere, anche in termini di risparmio temporale o di minori costi, per se stesso o per la società;
- deve **promuovere e condividere una cultura** improntata alla **prevenzione** di possibili **rischi** sul lavoro:
- deve contribuire al mantenimento e allo sviluppo di un ambiente di lavoro salubre e corretto anche mantenendo comportamenti responsabili e rispettosi dell'identità e salute altrui.

12.5 Divieto di commissione dei reati ambientali

L'art. 25-undecies del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis), scarico di acque reflue industriali, anche contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite, in mancanza di valida autorizzazione e/o in violazione di prescrizioni concernenti installazione e gestione dei controlli in

automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati (art 137, d.lgs. 152/ 2006), gestione di discarica, attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, o esercizio di attività non consentite di miscelazione di rifiuti o deposito di rifiuti sanitari (art. 256 d.lgs. 152/ 2006), inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento della soglia di rischio, anche in presenza di sostanze nocive (art. 257 d.lgs. 152/ 2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, traffico illecito di rifiuti, e attività correlate, omissione d'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (artt. 258, 259, 260, 260-bis e 279 d.lgs. 152/2006), importazione, esportazione o riesportazione, vendita, esposizione, offerta, trasporto, detenzione per la vendita, sotto qualsiasi regime doganale anche per conto terzi di esemplari di specie protetta in violazione di legge e in assenza di comunicazione all'autorità competente (art. 1, 2, 3-bis e 6 L. 1507/1992).

Pertanto il Destinatario:

- non deve disapplicare o non applicare completamente e correttamente le norme in materia di tutela ambientale al fine di ottenere qualsivoglia possibile beneficio o minor onere, anche in termini di risparmio temporale o di minori costi, per se stesso o per la società;
- deve **promuovere e condividere una cultura** improntata alla **prevenzione** di possibili **rischi** ambientali;
- deve contribuire al mantenimento e allo sviluppo di un ambiente di lavoro salubre e corretto anche mantenendo comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente.

12.6 Divieto di commissione dei reati informatici e di trattamento illecito di dati

L'art. 24-bis del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica (640-ter c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.), nonché i delitti di cui agli Artt. 55, comma 9 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

12.7 Divieto di commissione dei reati di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati in materia di associazione per delinquere: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politicomafioso (art. 416-ter c.p.) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

12.8 Divieto di commissione dei reati di riciclaggio

L'art. 25-octies del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati in materia di riciclaggio: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

12.9 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale

L'art. 25-quinquies del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.). pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater-1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

12.10 Divieto di commissione di falsità nummarie e contraffazione

L'art. 25-bis del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

12.11 Divieto di commissione di reati contro l'industria e il commercio e di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-bis-1 del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.), contraffazione di indicazione geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater), violazione della dicitura "made in Italy" (art. 4 Legge 350/03, art. 16 D.L. 135/2009). L'art. 25-novies del D. Lgs 231 richiama le fattispecie di reato di violazione del diritto d'autore (art. 171, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 quinquies, art. 171 septies e art. 171 octies della Legge 633/41).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

12.12 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo e di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'art. 25-quater del D. Lgs 231 richiama i seguenti reati: delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in

violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York. L'art. 25 quater-1 richiama il reato di cui all'art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

12.13 Divieto di commissione di reati transnazionali

L'art. 3 della legge 16 marzo 2006 n. 146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché sia commesso in più di uno Stato, sia in termini effettivi che di preparazione, pianificazione, controllo o che abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in cui sia implicato un gruppo criminale che operi in più Stati. I reati richiamati sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater T.U. di cui al D. del Presidente della Repubblica n. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al D. Pr. Rep. n. 309/1990), riciclaggio (artt. 648-bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377-bis), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

12.14 Divieto di commissione dei reati di abuso di mercato

L'art. 25-sexies del D.Lgs. 231 richiama i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (D.Lgs. 58/1998, art. 184 e 185).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

12.15 Divieto di commissione dei reati di dichiarazione mendace

L'art. 25-novies del D. Lgs 231 richiama il seguente reato: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

12.16 Divieto di commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'art. 25-duodecies richiama il reato per l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ed esteso la responsabilità amministrativa degli enti nell'ipotesi in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

12.17 Divieto di commissione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità

L'art. 25 richiama il reato induzione indebita a dare o promettere utilità ovvero quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

12.18 Divieto di commissione del reato di corruzione tra privati

L'art. 25-ter, s-bis) richiama il reato di corruzione tra privati ovvero quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

13. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

13.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

La società ha istituito - mediante delibera del rispettivo Consiglio di Amministrazione - l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice e sul Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231 (il "Modello").

L'Organismo di Vigilanza è un organo dell'impresa dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività deve essere caratterizzata da professionalità ed imparzialità.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza potranno essere revocati in caso di giusta causa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì assegnato all'Organismo di Vigilanza le risorse finanziarie idonee per l'espletamento delle sue funzioni.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice e del Modello;
- intraprendere iniziative per la diffusione del Codice e del Modello;
- proporre all'organo amministrativo modifiche e/o integrazioni al Codice e al Modello;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Codice e del Modello e svolgere indagini in merito, con autonomo potere ispettivo;
- svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- qualora lo ritenga opportuno, in qualsiasi momento e almeno una volta l'anno, riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale.

Nell'ambito della sua attività l'Organismo di Vigilanza verrà assistito dalle risorse necessarie di volta in volta individuate fra il personale della società.

13.2 Diffusione del Codice

L'Organismo di Vigilanza si fa promotore della diffusione del Codice presso i Destinatari secondo le seguenti possibili modalità:

- affissione agli albi aziendali;
- distribuzione del Codice a tutti i responsabili di funzione;
- pubblicazione sul sito web e rete intranet aziendale.

13.3 Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto, e in forma anonima eventuali inosservanze del presente Codice e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza. Gli autori di segnalazioni palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.

La società tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e a mantenerne riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

13.4 Violazioni del Codice

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice da parte dei suoi Destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con l'impresa e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e nei casi di grave inadempimento la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il termine "gravi inadempimenti" si individuano, ai fini del presente Codice, tutti quei comportamenti dai quali derivino danni a carico dell'azienda.

Rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile; il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali.

Qualora la violazione delle previsioni del presente Codice sia commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, esprimendo un parere sulla gravità dell'infrazione. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad adottare le opportune iniziative e, nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'Assemblea dei soci per le deliberazioni ritenute necessarie.

I comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con i principi previsti dal presente Codice potranno essere, infine, sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.